

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante seconda modifica del Regolamento (CE) n. 850/98 del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame»⁽¹⁾

(1999/C 138/08)

Il Consiglio, in data 23 marzo 1999, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha designato Chagas come relatore generale e lo ha incaricato di elaborare il presente parere.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 24 marzo 1999, nel corso della 362^a sessione plenaria con 60 voti favorevoli, 4 contrari e 10 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Con il Regolamento (CE) n. 860/98, il Consiglio ha adottato misure tecniche per la protezione del novellame.

1.2. Il regolamento prevedeva l'adozione di misure complementari relative all'impiego di combinazioni di dimensioni delle maglie, al più tardi entro il 4 maggio 1999.

1.3. La proposta di regolamento in esame modifica tali aspetti del Regolamento (CE) n. 850/98, introducendo nuove disposizioni per facilitare il controllo e rendendo obbligatoria la stesura del giornale di bordo ai fini dell'attuazione di tali misure e nel caso della pesca transzonale.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato approva la proposta di regolamento.

2.2. Sottolinea che la politica della conservazione delle risorse è una condizione necessaria per garantire il normale svolgimento delle attività di pesca in un settore che si vuole sia redditizio e competitivo.

2.3. Per essere efficaci, le misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche devono essere semplici, di agevole attuazione, facilmente controllabili e, ove possibile, debitamente sperimentate con la partecipazione degli operatori del settore.

2.4. Il Comitato raccomanda altresì che le misure tecniche di conservazione siano sostenute dall'evoluzione scientifica e tecnologica, e sostiene pertanto la necessità di migliorare la ricerca sulle tecniche di cattura, non solo per conoscere meglio le prestazioni degli strumenti attualmente in uso, ma anche e soprattutto per rendere possibile l'ideazione di attrezzature più selettive che impediscano i rigetti e la cattura del novellame.

2.5. Si sottolinea altresì che la politica di conservazione e di gestione delle risorse, come anche l'insieme di strumenti su cui è basata, hanno un senso solo ove le disposizioni regolamentari vengano rispettate, ragion per cui è fondamentale un dialogo in materia con le amministrazioni degli Stati membri e con gli operatori del settore. In tale contesto appare essenziale l'importanza assunta dall'attività di controllo, che deve essere efficace e applicabile in modo uniforme nell'UE.

2.6. Di conseguenza, il Comitato esprime alcune riserve sulla attuabilità, da parte degli operatori e durante l'esercizio dell'attività di pesca, delle disposizioni di cui all'articolo 4, 4° capoverso, lettera b), di cui ora si propone una nuova formulazione. Altrettanto dicasi riguardo alla fattibilità del controllo relativo alle stesse disposizioni ora proposte.

⁽¹⁾ GU C 11 del 15.1.1999, pag. 9.

Bruxelles, 24 marzo 1999.

La Presidente
del Comitato economico e sociale
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI